



COMUNE DI MENDICINO
- PROVINCIA DI COSENZA -

Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali
NORME PER UNA CORRETTA CONVIVENZA UOMO/ANIMALE
- CONTRO IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI -
- PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO -

TITOLO I

Diritti e doveri dei proprietari di animali d'affezione

Articolo 1

Ambito di applicazione

- a) Il presente regolamento si applica a tutti gli animali da affezione esistenti ed in transito nel territorio del Comune.
- b) Si intende per "animale da affezione/compagnia" ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione ed impiegati nella pubblicità.

Articolo 2

Anagrafe canina

- a) Chiunque acquisisca un cane sia in qualità di proprietario che di detentore, è tenuto a denunciare il possesso presso il Comune.
- b) Tale denuncia deve contenere i dati anagrafici del denunciante e i dati segnaletici dell'animale con il numero di microchip e la certificazione di registrazione all'anagrafe canina.
- c) I proprietari e i detentori sono obbligati a chiedere l'iscrizione del proprio cane all'anagrafe canina entro 60 giorni dalla nascita (OM 6/8/08). Gli allevatori devono in ogni caso identificare e registrare i cuccioli prima della loro vendita o cessione a terzi, mentre i commercianti non possono acquisire per la vendita soggetti che non siano identificati.
- d) L'identificazione e la registrazione all'anagrafe canina possono essere eseguite presso le sedi competenti dei Servizi Veterinari dell'ASP o presso i Medici Veterinari I.p., qualora preventivamente autorizzati dall'ASP.
- e) All'atto della registrazione al cane verrà applicato il microchip mentre al proprietario/detentore del cane verrà rilasciato il libretto d'identità, che sarà esibito su richiesta delle autorità competenti, riportante il codice a barra del microchip inserito all'animale, i dati del proprietario, i dati segnaletici dell'animale.
- f) Il numero di microchip con i dati segnaletici del cane ed i dati anagrafici del proprietario/detentore verrà inserito in banca dati ai fini della successiva rintracciabilità.
- g) I cani, già identificati in altre A.S.P. della Calabria o di altra regione italiana, sono soggetti al solo obbligo di iscrizione all'anagrafe.
- h) Il proprietario o detentore di un cane tenuto a comunicare alla ASP competente, oltre alla nascita o all'acquisizione della proprietà (Art. 8, comma 1 della Legge regionale 41/90), entro quindici giorni con notifica scritta il verificarsi dei seguenti eventi:
- furto o smarrimento;
 - morte;
 - cessione di proprietà. La comunicazione per l'aggiornamento della DR effettuata a cura del proprietario cedente, che notifica l'evento alla ASP. Anche in questo caso la variazione in DR sarà univoca, mediante notifica alla ASP di destinazione;
 - cambio di residenza, che può essere notificato alla ASP entro trenta giorni. La comunicazione deve essere fatta alla ASP di provenienza che, se diversa da quella di destinazione, trasmette la variazione a quest'ultima.

Articolo 3

Detenzione

- a) Chiunque detenga un animale da affezione o accetti di occuparsene è responsabile del suo benessere, della salute, della custodia, della sua riproduzione e della prole, nonché della registrazione all'anagrafe nel caso in cui si tratta di un cane.
- b) Chi detiene un animale, o lo possiede a qualunque titolo, dovrà averne cura e rispettarne i diritti. Dovrà farlo visitare da medici veterinari ogni qualvolta il suo stato di salute lo renda necessario.
- c) A tutti gli animali dovrà essere garantita con continuità la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
- d) Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.
- e) Il nutrimento, fornito quotidianamente, deve essere, nella quantità e qualità, adeguato alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale.
- f) E' vietato custodire presso la propria abitazione o in altri locali, in proprietà o in detenzione, animali in condizioni tali da recare nocimento all'igiene, alla salute e alla quiete delle persone nonché pregiudizio agli animali stessi. Pertanto lo spazio occupato in modo permanente dai cani deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche
- g) I cani detenuti all'aperto devono disporre di un idoneo riparo, ben costruito con materiale isolante ed impermeabilizzato. La cuccia dovrà essere adeguata per numero e dimensioni alle caratteristiche degli animali, sufficientemente coibentata con il tetto impermeabilizzato, chiusa su tre lati e rialzata da terra.
- h) Per i cani detenuti costantemente in spazi limitati la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 10, idonea a contenere non più di due cani adulti, ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4.
- i) I locali di ricovero devono essere aperti sull'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere; tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta.
- j) I recinti esistenti dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui al precedente punto entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di emanazione del presente atto.
- k) Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino o comunque all'interno di spazi esterni, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.
- l) E' vietata la detenzione dei cani alla catena. Gli animali devono disporre di uno spazio tale da consentir loro un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi comodamente ove siano legati alla catena che potrà essere usata per un numero limitato di ore al giorno se necessario. La catena dovrà avere una lunghezza minima di metri 5 o, in alternativa, di metri 3 se fissata tramite anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 6 metri. Il collare dovrà essere sufficientemente largo onde evitare la strozzatura dell'animale o dolorosi disagi. (da comma 3, art.14 L.R. 41 '90)
- m) All'interno delle proprietà private non delimitate, i soli cani che possono essere tenuti senza guinzaglio o catena son gli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e nella custodia delle greggi e/o mandrie; in ogni caso il

cacciatore, il tartufaio o il pastore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.

n) Qualunque atto di crudeltà commesso nei confronti di animali, sia in luogo privato che pubblico, è punito con le sanzioni previste dalla Legge Regionale 3 marzo 2000, n.4 nonché in base alle norme penali previste all'art. 727 nei casi di abbandono, maltrattamento, uccisione. (da comma 5, art.14 L.R. 41 del 90)

Articolo 4

Responsabilità della detenzione e gestione del cane

a) Le norme del presente regolamento interessano non soltanto chi detiene un animale o lo possiede ma anche a quanti, a vario titolo, sono responsabili della permanenza dei cani sul territorio comunale; in particolare, ai sensi del presente regolamento, è definito badante responsabile la persona fisica che, anche in maniera non costante, mette a disposizione, volontariamente o involontariamente, risorse alimentari ad uno o più cani o presta loro cure, così da determinarne la presenza incontrollata, sporadica o continuativa, sul territorio comunale.

b) Qualora gli organi di vigilanza dovessero riscontrare una dipendenza o un legame, anche parziale, di uno o più cani nei confronti di una persona e/o la frequentazione abituale delle proprietà di questa, la persona interessata verrà identificata come badante responsabile. Come tale risponderà della detenzione del cane ed è pertanto suscettibile degli effetti del presente regolamento e delle relative sanzioni.

c) Il proprietario, l'accompagnatore, il badante o il momentaneo detentore dell'animale è civilmente e penalmente responsabile di ogni sua azione, egli dovrà pertanto averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela, dovrà accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono, sarà considerato responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, salute e benessere della prole.

d) La mancata iscrizione all'apposita anagrafe dei cani riconducibili agli identificati come badanti responsabili, comporta la possibilità di emanare nei confronti di questi, le sanzioni previste dal regolamento e dalla normativa vigente anche qualora questi neghino di essere proprietari del cane per non assumerne la responsabilità della gestione. Anche in tali casi la fuga di un cane deve essere segnalata entro 24 ore dalla scomparsa all'ufficio Vigili Urbani del Comune e beneficiare così dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per aver lasciato vagare l'animale.

Articolo 5

Animali in condominio

a) E' un diritto del cittadino detenere nella propria proprietà animali d'affezione, purché non vengano pregiudicati il benessere dell'animale stesso e l'igiene dell'abitato.

b) Eventuali problematiche devono essere comprovati dall'autorità competente (Servizio Veterinario dell'ASP e Igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Provinciale).

c) Il Sindaco nelle ipotesi previste dal comma b), con specifica ordinanza, può ordinare l'allontanamento dell'animale, l'eventuale trasferimento coattivo effettuato presso il canile sanitario imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso.

Articolo 6

Comportamento nelle vie e nei luoghi aperti al pubblico

- a) I cani di proprietà circolanti nelle strade, nelle piazze ed in qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico devono essere condotti al guinzaglio, o se liberi devono essere muniti di museruola. I soggetti di indole aggressiva andranno condotti con entrambe i dispositivi.
- b) Devono essere sempre muniti di guinzaglio i cani condotti in locali pubblici e mezzi pubblici di trasporto.
- c) E' consentito tenere senza guinzaglio né museruola i cani da guardia soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia quando vengono utilizzati rispettivamente per la guardia delle greggi e della caccia.
- d) Nelle aree private, nei cortili o in luoghi soggetti a pubblica servitù, i cani devono essere tenuti in modo da non nuocere alle persone, agli animali o cose. Il detentore a qualsiasi titolo risponde sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
- e) E' fatto divieto di introdurre cani nei negozi di alimentari. E' permesso in altri esercizi (bar, ristoranti e locali affini) l'accesso dei cani fatto salvo quando l'esercente ritenga, per validi motivi, di vietarne l'accesso con l'esposizione di un cartello e predisporre adeguati strumenti per il mantenimento temporaneo degli animali all'esterno della struttura.
- f) Il comma e) non riguarda i cani guida per ipovedenti.
- g) E' possibile far circolare i cani nei parchi pubblici ed aree verdi accompagnati dai proprietari/detentori e con guinzaglio, laddove sono previsti gli opportuni spazi attrezzati i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio.
- h) I conduttori di cani debbono, in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico passaggio, essere in possesso di apposita paletta a sacco o altro mezzo e provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide dei propri cani dal suolo pubblico.
- i) E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura e manufatto, mobile o immobile pubblico.

TITOLO II

Impianti per la detenzione dei cani

Articolo 7

Norme generali

- a) Sono soggetti alle norme del presente articolo i concentramenti di cani superiori a 10 (dieci) soggetti adulti.
- b) Gli impianti gestiti da privati o da Enti, a scopo di allevamento, ricovero, pensione, commercio o addestramento sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria (DPR 320/54), rilasciata dal Sindaco, previa istruttoria favorevole dei Servizi Veterinario e di Igiene pubblica dell'A.S.P. Gli impianti in cui si detengono cani sono tenuti ad attenersi alla normativa regionale e nazionale che li regola in termini di adempimenti, obblighi e procedure da rispettare.
- c) Il responsabile dell'impianto deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico, vidimato dal Servizio Veterinario dell'ASP da cui risultino: la data d'introduzione o di nascita (nel caso di allevamenti) dei cani presenti, le generalità del proprietario per gli animali in pensione, il numero di identificazione, eventuali interventi veterinari, la data e le generalità del destinatario in caso di cessione, o la data di restituzione al proprietario per i soggetti in pensione.

d) I concentramenti di cui al presente articolo sono soggetti a vigilanza veterinaria, esercitata mediante sopralluoghi con periodicità almeno trimestrale.

Articolo 8

Allevamenti

- a) Per allevamento di cani e gatti si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno.
- b) Le cucciolate dovranno essere registrate all'anagrafe canina dell'A.S.P. entro i due mesi di età.
- c) Per altre specie di animali da compagnia "per attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate ai fini di lucro.
- d) Gli allevamenti di cui ai commi a) e c) devono rispondere ai requisiti per gli impianti definiti all'art. 7 del presente regolamento.

Articolo 9

Pensioni

- a) Si intende per "pensione" l'esercizio di un'attività che riguarda la temporanea detenzione di animali di proprietà.
- b) E' fatto divieto ai gestori di pensioni di ospitare cani non registrati all'anagrafe canina, gestita dal Servizio Veterinario dell'A.S.P.
- c) Le pensioni di cui al comma a) devono rispondere ai requisiti dell'art. 7 del presente regolamento.

Articolo 10

Canili rifugio

- a) Il Comune mantiene in esercizio un canile rifugio o stipula apposite convenzioni con soggetti privati o associazioni che gestiscono canili rifugio per la custodia dei cani non preventivamente restituiti o affidati presso il canile sanitario.
- b) Nei Rifugi per cani non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria, nè cani ceduti definitivamente dai proprietari. I cani introdotti devono risultare preventivamente registrati e identificati presso il Canile Sanitario.
- c) Il Comune, per la realizzazione di Rifugi, può concedere in comodato alle Associazioni per la protezione degli animali un terreno idoneo per l'edificazione.
- d) Il Comune può fornire alle Associazioni che gestiscono i Rifugi agevolazioni, servizi e contributi a condizione che le suddette operino con dimostrata efficacia per l'affidamento a privati, in tempi brevi, degli animali custoditi.
- e) Chiunque gestisca un canile rifugio deve nominare un direttore responsabile dell'organizzazione e gestione, nonché un medico veterinario libero professionista che garantisca l'assistenza zoiatrica.
- f) L'attività nella gestione dei rifugi deve essere documentata da un'apposita relazione annuale da inviarsi al Comune e all'A.S.P., in cui sia indicato il numero dei cani introdotti, ceduti e deceduti.
- g) L'eventuale custodia temporanea, a pagamento, degli animali di proprietà si deve effettuare in reparti appositi e separati, secondo le norme che disciplinano la gestione delle pensioni per animali, di cui al presente Regolamento.
- h) In caso di cessione a privati il gestore deve istruire regolari pratiche di affidamento secondo i modelli forniti dal Comune e deve essere allegata alla pratica fotocopia del documento d'identità dell'affidatario.

- i) L'affidatario dovrà ritirare presso la sede del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria l'apposito libretto d'identità, esibendo copia del modello di affidamento.
- j) I rifugi devono rispondere ai requisiti minimi dettati dall'art. 7 del presente regolamento.

Articolo 11

Negozi di animali e sale tolettatura

- a) I negozi di animali e le sale di tolettatura sono soggetti ai sensi del DPR 320/54 ad autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco.
- b) Gli animali posti in vendita nei negozi specializzati devono essere tenuti in buone condizioni igienico-sanitarie e nel rispetto del benessere animale.
- c) Devono essere assicurati spazio, aerazione, illuminazione adeguati, nonché acqua e cibo adeguati alle necessità della specie e dell'età.
- d) Gli animali possono essere detenuti solo per l'esposizione e la vendita, mentre la custodia deve avvenire in luogo idoneo, preferibilmente annesso al negozio.
- e) Il locale per la custodia deve prevedere spazi separati dove ospitare le diverse specie animali e deve essere adeguatamente illuminato, aerato e riscaldato, pareti e pavimenti devono essere facilmente lavabili e disinfettabili.
- f) Gli animali malati devono essere adeguatamente isolati e sottoposti a cure medico veterinarie.
- g) Il gestore del negozio deve detenere un registro di carico e scarico degli animali commercializzati, vidimato dal Servizio Veterinario delle Azienda Sanitaria Provinciale.
- h) Il gestore del negozio deve comunicare al Servizio Veterinario l'arrivo di soggetti di specie canina entro 3gg., la vendita di soggetti di specie canina e di animali esotici entro 15gg., trasmettendo i dati dell'acquirente con il relativo segnalamento dell'animale acquistato e la documentazione di provenienza onde permettere gli opportuni controlli.
- i) E' vietata la vendita di cani di età inferiore ai 2 mesi di età, nonché di cani non identificati ed iscritti all'anagrafe canina.
- j) È vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi.
- k) Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne.
- l) Durante la chiusura infra settimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione.
- m) È vietata l'esposizione di animali in vetrina qualora quest'ultima non sia munita di tenda idonea a creare un'ombra artificiale.

Articolo 12

Fiere, esposizioni e mostre

- a) Anche le fiere stagionali, le esposizioni e le mostre di animali sono soggetti ad autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco ai sensi del DPR 320/54.
- b) E' permessa nelle fiere stagionali esclusivamente la vendita dei seguenti animali: volatili, piccoli roditori e pesci d'acquario.
- c) E' vietata la vendita di volatili colorati artificialmente.
- d) Durante gli eventi di cui al comma 1 il Servizio Veterinario dell'ASP effettuerà la prevista vigilanza.
- e) In occasione di fiere e sagre la vendita e l'esposizione di animali dovrà avvenire in modo tale da garantire agli stessi:
 - i) gabbie e contenitori adeguati alla mole e al numero degli animali ospitati;

- ii) gabbie e contenitori puliti e igienicamente in ordine;
- iii) cibo e abbeveratoio con acqua pulita secondo le esigenze della specie.

TITOLO III

Funzionamento canile sanitario

Articolo 13

Struttura

a) Il canile sanitario gestito dal Comune, da privati o Enti è soggetto ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria (DPR 320/54), rilasciata dal Sindaco, previa istruttoria favorevole dei Servizi Veterinario e di Igiene pubblica dell'A.S.P. e deve attenersi ai criteri indicati dalla normativa nazionale e regionale che li regola.

b) La struttura deve disporre dei seguenti locali:

- Ambulatorio
- Sala chirurgica
- Sala raggi
- Locale per ufficio Veterinario
- Magazzino alimenti
- Cucina
- Magazzino attrezzature e materiale per pulizie e disinfezione
- Magazzino per farmaci e materiale veterinario
- Magazzino stoccaggio carcasse

c) Il gestore deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico, vidimato dal Servizio Veterinario dell'ASP da cui risultino: numero progressivo, data d'introduzione, motivazione entrata, luogo di cattura o ritrovamento, numero scheda ingresso, consegnatario, numero di identificazione, segnalamento, interventi sanitari, data uscita, motivazione uscita e documento uscita.

Articolo 14

Gestione - Compiti Comune

a) Il Comune mantiene in esercizio un canile per il ricovero dei cani ritrovati vaganti sul proprio territorio o affidati dai proprietari per causa di forza maggiore (es. ricovero ospedaliero del proprietario ed impossibilità di affidare l'animale a familiari o altre persone).

b) Se non reclamati dal proprietario, i cani possono essere allontanati dal canile sanitario solo dopo che sia trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione sanitaria, siano stati effettuati i trattamenti antiparassitari e vaccinali e siano stati sterilizzati.

c) I cani catturati vengono ospitati presso il Canile sanitario per un periodo di circa 60 giorni, necessario per eseguire sugli stessi tutti i controlli sanitari e la sterilizzazione. Per i cuccioli il periodo di permanenza nel canile sanitario è condizionato dal completamento del ciclo vaccinale. Trascorso tale lasso di tempo, le unità devono essere trasferite presso il canile rifugio del Comune o, in mancanza, presso le strutture private convenzionate dove saranno a disposizione di tutti coloro che vogliono adottarli.

d) Il personale addetto alla cura degli animali ricoverati deve:

- Ricevere e tenere in custodia gli animali che vengono consegnati al canile sanitario con l'osservanza delle disposizioni di legge e del presente regolamento;
- Curare la sistemazione dei cani nei singoli box secondo le disposizioni impartite dal Servizio Veterinario dell'ASP;
- Vigilare che l'accesso al canile da parte del pubblico avvenga nelle ore e secondo le disposizioni stabilite dal Servizio Veterinario dell'ASP;
- Permettere l'uscita degli animali dal canile municipale soltanto ad esito rilascio di certificazione sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell'ASP;
- Provvedere all'accurata pulizia giornaliera dei box nonché alla loro disinfezione e disinfestazione ogni qualvolta gli stessi rimangono liberi e comunque almeno una volta al mese, nel caso di malattie infettive o di decessi il box deve rimanere vuoto per almeno una settimana e dovrà essere disinfettato due volte a distanza di quattro giorni;
- I box, dove vengono introdotti i soggetti, devono essere sempre puliti ed asciutti;
- Somministrare agli animali i pasti giornalieri, costituiti da opportuna razione alimentare prescritta secondo le esigenze dei singoli soggetti dal Servizio Veterinario dell'ASP;
- Segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario dell'ASP ogni sintomo di malattia o di decesso degli animali in custodia, nonché ogni altra notizia di particolare rilevanza;
- Compilare, alla fine di ogni mese, apposito modello con i dati relativi al numero delle giornate di presenza di ciascun animale ricoverato, per le esigenze amministrative dell'Ufficio Comunale addetto;
- Provvedere alla rimozione degli animali deceduti dopo nulla-osta del Servizio Veterinario dell'ASP;
- Provvedere alla compilazione dell'apposito modello, fornito dal Comune per il riscatto o l'affidamento dei cani accertando l'identità personale dei richiedenti e l'autorizzazione a ritirare l'animale rilasciata dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio;
- Tenere e aggiornare con la massima cura il registro di carico e scarico degli animali ricoverati, predisposto dal Servizio Veterinario dell'ASP;
- Compilare un report giornaliero, destinato al Servizio Veterinario dell'ASP, relativo ai cani ospiti del canile tendente ad evidenziare eventuali modifiche dello stato di salute o del carattere del cane, riscontrati durante le operazioni di pulizia e la somministrazione dei pasti;
- Condurre i cani in ambulatorio per le visite cliniche e l'identificazione e contenerli per tutta la durata del trattamento;
- Condurre i cani in sala chirurgica e contenerli fino al compimento dell'anestesia;
- Contenere gli animali durante le terapie nei box;
- Curare la buona manutenzione del materiale e delle attrezzature in dotazione;
- Evitare che i visitatori vengano in contatto con gli animali ricoverati, salvo diverse disposizioni del Servizio Veterinario dell'ASP;
- Nel caso di richieste di affidamento da parte di privati cittadini, far compilare apposito modello;

Articolo 15

Gestione e Compiti del Servizio Veterinario dell'ASP

- a) La gestione sanitaria dei canili che ricoverano i cani nei primi 60gg dalla cattura è affidata al Servizio Veterinario dell'ASP competente per territorio.
- b) Durante il periodo di ricovero i cani privi di identificativo verranno iscritti all'Anagrafe Canina e microchippati; saranno inoltre sottoposti a visita clinica e ad eventuali trattamenti terapeutici in caso di malattia, trattamenti profilattici e sterilizzazione.
- c) I cani ricoverati nel canile sanitario, possono essere soppressi, in modo eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
- d) Relativamente al punto precedente il Servizio Veterinario dell'ASP avviserà l'Associazione protezionistica, regolarmente iscritta all'Albo regionale, più rappresentativa che potrà riscattare l'animale a meno che non si tratti di malattie trasmissibili all'uomo.
- e) Il comma d) non si applica in tutti quei casi nei quali si necessita un immediato intervento di eutanasia al fine di evitare eccessive sofferenze per l'animale stesso.

Articolo 16

Cattura

- a) I cani vaganti in luogo pubblico verranno catturati a cura del Servizio Veterinario dell'ASP e ricoverati presso il Canile sanitario.
- b) Sono considerati vaganti i cani incustoditi rinvenuti sul territorio privi di museruola in aree pubbliche o private non recintate.
- c) Nelle aree private, è fatto obbligo ai proprietari delle stesse, di segnalare agli organi di Polizia Municipale del Comune, entro 48 ore, la presenza di cani randagi vaganti all'interno delle stesse. In mancanza di tali segnalazioni, il cane, verrà ritenuto di proprietà e quindi soggetto agli obblighi previsti dall'anagrafe canina.
- d) La presenza di cani vaganti deve essere segnalata dal cittadino presso gli Uffici di Polizia Municipale.
- e) Il cittadino che trova un cane in difficoltà può nutrire, ospitare, tranquillizzare e custodire temporaneamente lo stesso, ma ha l'obbligo di segnalare immediatamente la circostanza del ritrovamento al Comando dei Vigili Urbani.
- f) I Vigili Urbani richiederanno l'intervento del Servizio Veterinario dell'ASP.
- g) La cattura degli animali vaganti o randagi deve essere effettuata esclusivamente da personale addestrato ed adeguatamente attrezzato, appositamente incaricato dai Servizi Veterinari, con reperibilità costante.
- h) I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti presso il canile sanitario.
- i) E' fatto divieto a chiunque di mettere in atto catture di animali randagi ad eccezione di quelle effettuate dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale a scopo di controllo demografico e per fini zooprofilattici.
- j) La cattura dei cani vaganti verrà richiesta al Servizio Veterinario dell'ASP dal competente Ufficio comunale in base alle segnalazioni ricevute dai privati cittadini o comunque ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
- k) Durante le operazioni di cattura sarà presente un Vigile Urbano che indicherà agli addetti le zone ed il numero dei soggetti da accalappiare.
- l) Al termine di ogni giornata di servizio il Vigile Urbano addetto dovrà redigere apposito rapporto da cui si evidenzino:
 - itinerario seguito con indicazione dell'ora in cui sono state toccate le più importanti località in esso comprese;
 - le località dove sono avvenute le catture;

- i dati anagrafici dei proprietari di cani morsicatori, delle persone morsi cate, delle persone alle quali hanno elevato contravvenzioni;
- eventuali problemi riscontrati durante il servizio.
- m) Il Vigile Urbano dovrà altresì controllare prima che inizino gli interventi di catture la conformità del mezzo e delle relative attrezzature, secondo quanto stabilito dalle normative vigenti.
- n) Le operazioni di cattura dovranno avvenire nel rispetto dell'animale, evitando inutili maltrattamenti, preferibilmente utilizzando, quale sistema, apposite gabbie a scatto.
- o) L'uso del cappio deve essere limitato a particolari circostanze e ai soggetti pericolosi.
- p) Per i casi particolarmente difficili, si ricorrerà, previo accordo con il Servizio Veterinario dell'ASP all'uso di anestetici a mezzo cerbottana.
- q) Le femmine in allattamento non possono, in nessun caso, essere separate dalla prole.

Articolo 17

Interventi emergenza

- a) Si intende per intervento d'emergenza la cattura non programmata di soggetti che possono appresentare un rischio per la vita dell'uomo o dell'animale stesso (es. cani aggressivi, morsicatori, traumatizzati, gravemente malati o cani che creano intralcio alla circolazione ecc.).
- b) In tal caso il Medico Veterinario dell'A.S.P., di servizio o comunque reperibile, può disporre l'immediato ricovero presso la struttura sanitaria.

Articolo 18

Consegna da parte di privati cittadini

- a) Non vengono accettati presso il canile sanitario cani ritrovati sul territorio da privati cittadini.
- b) E' ammessa la consegna dei cani di proprietà, regolarmente iscritti all'anagrafe canina e muniti di libretto sanitario attestante i trattamenti antiparassitari e vaccinali in corso di validità, per impossibilità di mantenimento da parte dei proprietari e di cucciolate di cani di proprietà previa accettazione da parte del proprietario di procedere alla sterilizzazione chirurgica della genitrice. Il proprietario dovrà presentare istanza al Sindaco su apposito modello, che sarà predisposto dal competente ufficio dell'Amministrazione comunale.

Articolo 19

Riscatto

- a) Qualora venisse catturato un cane identificato il Servizio Veterinario dell'ASP provvede all'avviso del proprietario e alla restituzione.
- b) Le spese di cattura e custodia del cane, nonché quelle inerenti a eventuali cure, sono a carico del proprietario.
- c) Il riscatto si effettua presso il canile sanitario, anche nel giorno della cattura, alle seguenti condizioni:
 - Presentazione della denuncia di smarrimento (copia del modello B del libretto d'identità presentata all'A.S.);
 - Versamento all'Amministrazione Comunale relativo alle spese di mantenimento e custodia dell'animale;
 - Versamento all'Azienda Sanitaria Provinciale relativo alle spese di cattura e sanitarie;
 - Sottoscrizione verbale consegna.

d) Trascorsi 10 giorni dalla notifica di avvenuto ritrovamento del cane, il mancato ritiro o la mancata rinuncia alla proprietà sono equiparati all'abbandono e il proprietario è comunque tenuto alle spese sanitarie e di custodia.

e) I cani non identificati, di età superiore ai due mesi, ritrovati vaganti e reclamati per la restituzione dal proprietario devono essere inseriti nell'Anagrafe Canina a spese del proprietario medesimo.

f) Per i cani non identificati, il proprietario ha 60 gg. di tempo per reclamare l'animale, trascorsi i quali perde qualsiasi diritto alla proprietà.

g) Per i cani non identificati la denuncia di smarrimento da presentare al Servizio Veterinario dell'A.S.P., può essere fatta su carta semplice e deve riportare i dati segnaletici dell'animale, il motivo della mancata iscrizione all'anagrafe e l'indicazione del luogo di smarrimento.

h) Per la restituzione dei cani di proprietà non identificati, è necessario che il richiedente abbia compiuto il riconoscimento del cane e abbia rilasciato l'attestazione di proprietà.

Articolo 20

Spese di mantenimento e custodia

a) Le spese di mantenimento giornaliere per ogni cane riscattato saranno pari all'importo sostenuto dall'Amministrazione Comunale per i giorni di degenza e verranno calcolate dagli Uffici competenti annualmente e fissati con delibera di giunta.

Articolo 21

Affidamento

a) E' possibile l'affidamento temporaneo dei cani ricoverati presso il canile sanitario, prima dei 60gg previsti. Lo stesso diventerà definitivo allo scadere del 60° giorno dalla cattura, e pertanto l'affidatario diventerà proprietario a tutti gli effetti.

b) In deroga all'art. 14 comma c i cuccioli possono essere affidati non sterilizzati a condizione che l'affidatario si impegni a condurre il cane, in età adeguata, per la opportuna sterilizzazione a cura del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale, oppure da Medici Veterinari l.p. a proprie spese, in tal caso l'affidatario

c) dovrà presentare al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale certificazione del medico veterinario attestante il tipo di intervento eseguito.

d) Le pratiche di affidamento vengono curate dal personale del Comune, su istanza del richiedente al Sindaco.

e) All'atto dell'affidamento è necessario il nullaosta sanitario del Servizio Veterinario dell'ASP.

TITOLO IV Punti Ristoro

Articolo 22

Definizione e organizzazione

a) Il controllo dell'habitat rappresenta uno degli interventi di prevenzione più efficaci nella lotta al randagismo; la quantità di cibo, acqua e rifugi presente su un territorio determina il numero dei soggetti che stabilmente possono vivere in un ambiente.

L'istituzione dei Punti di Ristoro rende possibile agire sulla voce cibo: regolamentando quelle fonti trofiche dettate dalle generose somministrazioni di alcuni cittadini,

riconoscendo a questi ultimi la possibilità di alimentare i cani nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche, della salute pubblica e dell'ambiente.

b) L'Amministrazione Comunale dovrà provvedere all'istituzione dei Punti di Ristoro rendendoli riconoscibili alla cittadinanza mediante l'apposizione di una bacheca che consenta l'affissione del provvedimento istitutivo del Punto nonché di ogni altra comunicazione a cura del Comune e dell'ASP che ne renda idoneo il funzionamento.

c) Il comune provvederà ad individuare tra volontari o cittadini adeguatamente istruiti, il Responsabile di ogni Punto di Ristoro tra quanti si dichiareranno disponibili allo svolgimento di tale compito, garantendone un monitoraggio assiduo e costante.

TITOLO V

Cane di Quartiere

Articolo 23

Definizione ed procedure attuative

a) Sono iscritti all'Anagrafe canina anche i cani di quartiere. È definito tale quel cane che vive in caseggiato, quartiere o rione in cui gruppi di persone, coordinate da un tutore responsabile, dichiarino di accettare l'animale e provvedano a fornirgli mantenimento, assistenza e quant' altro necessario al suo benessere nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. Tali cani devono possedere i requisiti di salubrità , essere sterilizzati e iscritti all' anagrafe e muniti di microchip a nome del tutore responsabile, che assume tutti gli obblighi del proprietario ai fini della legge.

b) Laddove siano ravvisabili condizioni idonee a garantirne il benessere, è riconosciuto al cane il diritto di essere animale libero sul territorio quale necessario presupposto per la realizzazione di un corretto rapporto uomo-animale-ambiente, nonché per la riduzione sistematica del fenomeno del randagismo. Sarà da considerare non come un cane vagante bensì come un "cane di tutti", rispettato e riconosciuto come bene comune.

c) Gli animali, individuati in numero limitato, saranno sottoposti a specifica ed attenta valutazione dell'ASP che dovrà accertare le buone condizioni di salute del cane, l'assenza di rischi per la popolazione sotto il profilo sanitario e la sua attitudine a vivere liberamente nell'ambiente cittadino, ovvero la non pericolosità dello stesso all'interno del contesto urbano . I cani saranno identificati mediante microchip, sottoposti a sterilizzazione e successivamente re immessi in libertà sul territorio dopo un periodo di osservazione presso il canile affidandoli a persone che si dichiarino disponibili a fornire loro mantenimento. In tale fase saranno dotati di collare con medaglietta con il nominativo e recapito del tutore. Tutti i cani di quartiere avranno copertura assicurativa e verranno periodicamente controllati sotto il profilo sanitario dal Servizio Veterinario della ASP.

d) Il soggetto incaricato dell'affido del cane di quartiere è dato da una apposita commissione per la vigilanza delle misure attuative dei progetti finalizzati alla gestione del fenomeno randagismo, definita dall'amministrazione comunale e composta da volontari. Tale soggetto, verificata la idoneità dei richiedenti a farsi carico dell'animale sul luogo di provenienza, di concerto con l'amministrazione comunale, l'ASP ed il gestore del canile, concorrerà alla implementazione di questo genere di re immissione con affido.

e) Soggetti beneficiari (di seguito chiamati Referenti) potranno essere volontari regolarmente iscritti ad associazioni protezionistiche degli animali riconosciute a livello nazionale e/o regionale, o cittadini coordinati da un tutore responsabile che daranno comunicazione all'Amministrazione Comunale di accettare l'animale provvedendo a fornirgli mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

f) Ciascuna persona o associazione può essere nominata referente di un numero massimo di cani di quartiere pari a 5 unità ed è fatto assoluto divieto accudire e somministrare cibo ed acqua a cani diversi dal cane di quartiere in quanto ciò favorirebbe l'addensamento di cani randagi.

g) E' fatto obbligo al referente di vigilare e verificare lo stato di salute del cane di quartiere provvedendo, a garantire a proprie spese gli interventi sanitari necessari ad eccezione dei trattamenti di profilassi periodici di cui si fa carico il comune di Mendicino. Il referente deve immediatamente comunicare al Comune i decessi e le loro cause nonché l'insorgenza di una delle cause ostative alla prosecuzione della permanenza del cane sul territorio.

h) Sono da considerare ostative alla permanenza sul territorio di reinserimento le seguenti cause:

- sopravvenuta incompatibilità tra i vari cani di quartiere residenti nella zona;
- sopravvenuta impossibilità del referente di continuare a svolgere la propria funzione, in assenza di altro soggetto idoneo a sostituirlo.

In ogni caso, il trasferimento del cane di quartiere nel canile sanitario o rifugio potrà essere predisposto solo previa comunicazione al referente, il quale potrà chiedere la revoca del provvedimento dimostrando la non sussistenza delle cause sopra elencate.

TITOLO VI

Incentivi all'adozione di randagi ricoverati

Articolo 24

Finalità

a) La finalità della misura è l'incentivazione all'adozione dei cani randagi catturati sul territorio comunale e ospitati presso il canile rifugio convenzionato con l'ente, allo scopo sia di garantire ai cani la possibilità di trovare una collocazione in un nuovo nucleo familiare che si dimostri idoneo a garantire condizioni di vita migliori, sia di prevenire il sovraffollamento presso la struttura di ricovero e, conseguenzialmente, per ridurre i costi comunali legati al mantenimento dei cani presso la struttura deputata al ricovero degli animali. Il comune di Mendicino, riconoscendo la funzione sociale dell'affidamento di cani randagi ritiene di incentivarla mediante agevolazioni sulla Tassa sui Rifiuti (TARI)

Articolo 25

Requisiti e Procedure

a) La misura prevede che gli incentivi all'adozione dei cani catturati sul territorio comunale e ospitati presso il canile convenzionato, si rivolgano a quanti desiderino diventarne affidatari ospitandoli presso la propria residenza o altro domicilio, dopo aver rivolto apposita istanza al Comune di Mendicino, e nel rispetto dei seguenti impegni e Requisiti in capo al soggetto aspirante affidatario:

- 1- Residenza nel comune di Mendicino;

2- maggiore età;

3 - Garanzia di adeguato trattamento con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;

4 - Assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali a carico del richiedente o di altri componenti il nucleo familiare;

5 - Consenso a far visionare il cane, anche senza preavviso, agli uffici comunali preposti, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale;

6 - Impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni presso la propria residenza o altro domicilio e a non cederlo se non previa auto rilasciata dall'ufficio di polizia municipale e segnalazione al servizio veterinario della Azienda Sanitaria Locale dove il cane è stato registrato con microchip.

7 - Si impegna altresì a dichiarare all'Ufficio competente del Comune ed al servizio Veterinario lo smarrimento o il decesso dell'animale o a mostrare l'animale affidato, al personale all'uopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari predisposti dal Servizio Veterinario della ASL o da personale incaricato dall'Ente .

b) E'altresì riconosciuta la possibilità a divenire affidatario e godere dei previsti incentivi all'adozione, ad aziende o attività commerciale/artigianale operanti sul territorio comunale a condizione che si rispettino i requisiti del precedente comma a) nei punti: 3, 4, 5, 6, 7.

c) Per accertarsi che le richieste condizioni vengano mantenute, gli uffici comunali preposti provvederanno a verificare periodicamente lo stato di detenzione andando a visionare il cane, senza preavviso. Si procederà, all'occorrenza avvalendosi dell'ausilio di associazioni operanti nel settore ambientale convenzionate con il Comune, alla verifica della permanenza in vita e delle buone condizioni del cane.

d) Qualora venissero accertati maltrattamenti o abbandono dell'animale, si provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge, revocarne l'affido ricoverando il cane presso la struttura convenzionata e obbligando l'affidatario al rimborso dei benefici nelle misure in cui questi ne ha usufruito per l'anno in corso. Nell'ipotesi di denuncia di smarrimento che dissimuli un'ipotesi di abbandono, omessa o incauta custodia dell'animale da parte dell'affidatario/adottante, il Comando di Polizia Municipale procederà secondo legge.

e) Ai soggetti cui sarà affidato in via definitiva uno o due cani a carico del Comune tra quelli ospitati presso il canile convenzionato, verrà riconosciuta, dopo formale istanza, una agevolazione economica annua corrispondente ad una riduzione dell'importo del tributo sui rifiuti (TARI) dovuto dal nucleo familiare, azienda, attività commerciale/artigianale, a decorrere dal momento dell'affido, nei limiti di quanto appresso specificato:

- ✓ L'agevolazione annua riconosciuta è data da una riduzione della tariffa pari al 50% e comunque entro la misura massima di € 250.00 a cane;
- ✓ Nel caso di adozione di un secondo cane, si applicherà una ulteriore riduzione del 50% sulla tariffa originaria (e quindi pari al 100% della tariffa dovuta), fermo restando il limite massimo di €.250,00 per ciascun soggetto passivo di imposta.
- ✓ L'agevolazione economica resta subordinata alla permanenza in vita ed alle buone condizioni di salute del cane e commisurata proporzionalmente alle mensilità in cui il cane sarà effettivamente a carico dell'affidatario.

- f) gli incentivi riconosciuti all'affidatario verranno garantiti solo dopo che la polizia municipale avrà accertato le buone condizioni di custodia dell'animale nel rispetto di quanto disposto da tale regolamento.
- g) Dell'adozione dovrà essere data immediatamente comunicazione al Comune da parte del responsabile della struttura di ricovero, precisando le generalità del cittadino cui è stato affidato il cane.
- h) L'affidatario, in caso di decesso del cane, ha l'obbligo di avvisare tempestivamente (entro 24 ore) il Comune per gli accertamenti di rito. In tal caso la misura dell'incentivo per l'anno in corso al decesso, sarà proporzionale ai mesi in cui il cane è rimasto in vita. Se venisse riscontrato un decesso per morte violenta o per avvelenamento, l'affidatario dovrà immediatamente avvertire anche il Servizio Veterinario dell'ASP.
- i) Il cittadino che per riconducibili motivi logistici (cambio abitazione, allergie, nascita bambini ecc.) sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il proprio domicilio/residenza può effettuare la rinuncia dell'affidamento del cane (perdendo da subito i benefici di cui al seguente articolo), attivando le procedure per la restituzione del cane tramite l'Ufficio competente del Comune e la locale ASP.

TITOLO VII (già titolo III) **Profilassi rabbia**

Articolo 26

Norme generali

- a) Al servizio di profilassi antirabbica, ai sensi del D.P.R. 320/54 nei confronti degli animali esistenti sul territorio provvede il Comune per mezzo del Servizio Veterinario dell'A.S.P., secondo le norme del presente regolamento.

Articolo 27

Denuncia

- a) La denuncia dei casi, anche solo sospetti, di rabbia negli animali e la denuncia di morsicature di persone da parte degli animali deve essere inoltrata, nel modo più rapido possibile, all'Ufficiale Sanitario e al Servizio Veterinario dell'A.S.P., che provvederanno a disporre tutti gli accertamenti, ciascuno secondo le proprie competenze.
- b) Al Servizio Veterinario dell'A.S.P. devono essere prontamente denunciati i casi di morsicature inferte o subite da animali ad animali.

Articolo 28

Animale morsicatore

- a) I cani e i gatti morsicatori di persone od animali, ogni qualvolta sia possibile catturarli, saranno tenuti isolati in osservazione per un periodo di dieci giorni al canile sanitario.
- b) L'osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del proprietario, custode o detentore, soltanto se non risultino circostanze epizootologiche ed in tal caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia

- c) dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del Servizio Veterinario dell'A.S. P. Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria delegata al sequestro dell'animale da sottoporre all'osservazione.
- d) Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani e i gatti che, pur non avendo morsi, presentano manifestazioni cliniche riferibili all'infezione rabida.
- e) Per quanto non espresso nel titolo III del presente regolamento si rinvia al D.P.R. dell'8.2.1954 n. 320, art. 86 e successivi.

TITOLO VIII (già titolo IV) **Norme per il benessere animale**

Articolo 29

Divieti

- a) E' fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali che contrastino con le vigenti disposizioni di Legge.
- b) E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione dei casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
- c) E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle macchine se non viene rimosso il pannello cofano interno posteriore o tendina in alternativa, in modo da non isolare il cofano dall'abitacolo.
- d) E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
- e) E' vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli, ad eccezione delle operazioni di derattizzazione e disinfestazione che devono essere eseguite con modalità tali da non nuocere in alcun modo altre specie animali non bersaglio.
- f) E' vietato commercializzare cani e gatti di età inferiore a 2 mesi.
- g) E' fatto divieto di mettere animali in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari o esposti a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute, oppure privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
- h) E' fatto divieto di addestrare cani per la guardia e/o per altri scopi ricorrendo a violenze e percosse.
- i) E' vietato detenere cani o gatti in terrazze o balconi per più di quattro ore giornaliere.
- j) E' vietato sottoporre gli animali ad interventi chirurgici su corde vocali o per fini meramente estetici, in particolare taglio di orecchie e coda.

Articolo 30

Utilizzo animali

- a) Sono vietati a chiunque sul territorio:
- spettacoli od altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e che siano contrari alla loro dignità ed al loro rispetto,
 - l'utilizzo di animali vivi come premi nei giochi del tiro a segno o simili, nei Luna Park e nelle fiere o sagre;
 - i combattimenti tra animali di qualsiasi specie;
 - l'utilizzo di animali vivi in esibizioni e/o spettacoli itineranti e mostre, fatta eccezione per le esposizioni e concorsi di bellezza, di simpatia e di capacità, di apprendimento

degli animali d'affezione e comunque domestici, purchè siano tenuti in condizioni dignitose in box o al guinzaglio, con esclusione dell'uso di gabbie o altri strumenti similari.

b) E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio.

TITOLO IX (già titolo V) Colonie Feline

Articolo 31

Definizione dei termini usati nel presente titolo

a) Il gatto libero è soggetto di diritto di pertinenza territoriale del Comune di Mendicino. Per "gatto libero" si intende l'animale non di proprietà che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti, o frequenta abitualmente lo stesso luogo. I gatti liberi sono animali sociali che si muovono liberamente su un determinato territorio. La territorialità è la caratteristica etologica del gatto che riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale - habitat - dove svolgere le sue funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).

b) Per "colonia felina" si intende un gruppo di almeno cinque gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

c) Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, urbano e suburbano, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti liberi e indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

d) Per "gattaro" o "gattara" s'intende la persona che, volontariamente e gratuitamente, si occupa della cura e del sostentamento delle colonie feline (tutore).

e) Per "referente di colonia" s'intende il/la "gattaro/a" che con formale riconoscimento del Comune rappresenta la colonia nei rapporti con le istituzioni. Un gattaro può fungere da referente per più colonie.

Art. 32

Riconoscimento Colonie Feline

a) Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Mendicino che, nel caso di episodi di maltrattamenti, procede a querelare nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal 1° comma dell'articolo 638 del Codice Penale.

b) Le singole colonie di gatti che vivono in libertà vengono riconosciute dal Comune, a seguito di richiesta da parte di cittadini o Associazioni, che si occupano volontariamente e gratuitamente della alimentazione e della vigilanza.

c) Il Sindaco rilascia al tutore della colonia l'attestato di riconoscimento necessario per accedere al programma di limitazione delle nascite organizzato dal Servizio Veterinario dell'A.S.P. con le prescrizioni a cui il tutore della colonia deve attenersi.

d) Il tutore della colonia o un suo delegato provvede alla cattura dei gatti randagi, per gli interventi di sterilizzazione e le cure sanitarie, e la loro successiva riammissione nelle colonie d'origine

e) Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati, in collaborazione con i/le gattari/gattare, le associazioni di volontariato, la competente Azienda Sanitaria Provinciale, esclusivamente per pericolo di sopravvivenza e/o comprovate e documentate esigenze sanitarie, e previo apposito provvedimento del Comune.

- f) Qualora, a seguito di accertamento congiunto da parte del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene pubblica dell'A.S.P., la presenza di gatti risulti incompatibile, per motivi di ordine igienico-sanitario, con insediamenti a rischio (es. ospedali, asili, case di cura, ecc.) ovvero in caso di epidemie, che mettano a repentaglio la salute dell'uomo o degli animali, il Sindaco può disporre con provvedimento motivato la cattura e la collocazione degli animali in altra sede più idonea.
- g) I cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi. Ai "gattari" e ai "referenti" verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento. Il tesserino sarà ritirato al gattaro/a o referente, qualora lo stesso tenga un comportamento in contrasto con la normativa vigente o con le disposizioni impartite dall'Ufficio Diritti degli Animali.
- h) Al/alla gattaro/a riconosciuto dal Comune deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà comunale dell'intero territorio, anche in concessione. L'accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata subordinato al consenso del proprietario.
- i) Il Comune può promuovere corsi di formazione, anche in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Provinciale e con le Associazioni dedite alla cura e all'assistenza dei felini, rivolti ai soggetti volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline.
- j) L'Amministrazione Comunale effettua una mappatura delle aree e degli spazi in cui vivono le colonie feline riconoscendole quali zone protette ai fini della cura e dell'alimentazione degli animali ivi stanziati. Nelle aree interessate dalla presenza delle colonie feline saranno apposti, a cura del Comune, appositi cartelli informativi e segnaletici della presenza dei felini, anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.
- k) Può essere consentito il posizionamento di "cassette" nelle singole colonie per il riparo dei felini residenti.
- l) E' vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la cura degli animali, compresi gli arredi utilizzati per il loro ricovero, fatto salvo il caso di situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o che possano creare gravi inconvenienti igienico-sanitari.
- m) Al momento dell'esame della richiesta per la realizzazione di una nuova opera edile da parte degli uffici comunali competenti o di un restauro conservativo di carattere pubblico o privato e, qualora l'intervento insista in una zona ove riconosciuta la presenza di una colonia, il proponente l'intervento dovrà concordare con il gattaro od il referente lo spostamento della colonia in una zona adiacente.

TITOLO X (già Titolo VI) VOLATILI

Art. 33

Detenzione Volatili

- a) I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
- b) I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli e i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie dovranno avere una dimensione tale da favorire l'attività motoria connessa alle caratteristiche della specie.
- c) È obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie, mantenute all'aperto, una tettoia che copra, almeno, la metà della parte superiore.

d) È fatto divieto:

1) di lasciare all'aperto, d'inverno, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;

2) di strappare, tagliare le penne, salvo per ragioni mediche e/o chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti, per iscritto, la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;

3) di mantenere volatili legati al trespolo.

Art. 34

Detenzione e tutela dell'Avifauna Urbana

a) È fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i nidi di rondine, balestruccio e rondone.

b) Deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli (dal 15 febbraio al 15 settembre) in base ad autorizzazione comunale.

c) Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi *Columbia livia* domestica, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico-sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero.

d) Ai proprietari degli stabili è consentito di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali e delle norme relative in materia.

TITOLO XI (già Titolo VII)

Animali Acquatici

Articolo 35

Detenzione di specie animali acquatiche

a) Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

b) Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.

c) Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente.

d) In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

TITOLO XII

Equini

Articolo 36

Detenzione di specie equine

- a) Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli, devono avere sempre disposizione dell'acqua ed essere nutriti in modo soddisfacente.
- b) E' fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri;
- c) Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati;
- d) Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano;
- e) Il cavallo non più idoneo al servizio per decisione del vetturino, del proprietario del cavallo utilizzato per compagnia o attività sportiva, non potrà essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.

TITOLO XIII

Animali Esotici

Articolo 37

Definizione

a) Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.

Articolo 38

Detenzione

- a) I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune per il tramite del Servizio veterinario Azienda USL territorialmente competente. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.
- b) L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell' animale dietro presentazione dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell' animale in stato di cattività .
- c) I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l' alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
- d) L' allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune previa domanda di autorizzazione che deve essere inoltrata al servizio veterinario della unità sanitaria territoriale competente.
- e) La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all' atto dell' autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l' emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento

degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.

TITOLO XIV

Fauna selvatica

Articolo 39

Cattura e detenzione della fauna selvatica

- a) Si definisce fauna selvatica l'insieme delle specie di mammiferi ed uccelli dei quali esistono popolazioni che vivono in stato di naturale libertà, stabilmente o temporaneamente sul territorio nazionale o vi si spostano per brevi periodi. Per tali specie si delinea pertanto uno stato di libertà tale per cui il ciclo vitale non è legato alla gestione umana diretta come nel caso degli animali domestici.
- b) È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare e detenere specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica e delle normative sanitarie.

TITOLO XV

Disposizioni finali

Articolo 40

Associazioni Protezionistiche

- a) Il Comune stabilisce rapporti stabili di consultazione con le associazioni animaliste nazionali e locali esistenti sul territorio, relativamente alle materie previste dal presente regolamento.

Articolo 41

Sequestro e confisca

- a) In attuazione degli articoli 13 e 20 della Legge 24/11/81, n. 689 e salvo i casi di sequestro per violazioni costituenti illeciti penali, gli agenti accertatori possono provvedere al sequestro amministrativo degli animali detenuti in violazione del presente regolamento ed al loro trasferimento, a spese del proprietario, presso la struttura pubblica del Comune o quella con cui vige convenzione, salvo che il possessore non provveda a rimuovere immediatamente la situazione che comporta la violazione.
- b) Se non si è proceduto a sequestro penale per fatti costituenti reato, gli aventi diritto possono chiedere il dissequestro e la restituzione degli animali, dopo pagamento della sanzione amministrativa ed accertamento di idonea detenzione.
- c) La decisione sull'istanza deve comunque tenere conto della personalità del richiedente, del fatto che la restituzione degli animali non serva a reiterare la violazione, nonché della non necessità di procedere a confisca.
- e) In caso di violazione agli artt. 11 (comma b,c,d,f), 12 (comma b, c), 29 (comma b,c,d,f,g,h,j), 30, il Sindaco procede alla confisca degli animali sequestrati.
- f) La confisca viene eseguita anche in caso di ripetute violazioni al presente regolamento.
- g) Gli animali confiscati potranno quindi essere affidati, a cura del Comune e con l'ausilio delle associazioni protezioniste, a famiglie che ne faranno richiesta di adozione ed in possesso dei necessari requisiti di legge.

h) Sono a carico dell'autore della violazione o del soggetto obbligato in solido tutte le spese sostenute per la cattura, mantenimento e custodia degli animali sequestrati e avviati presso le strutture convenzionate.

i) Il presente articolo si applica anche alle normative nazionali vigenti inerenti la materia trattata.

Articolo 42

Violazioni e sanzioni

a) Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento quando non costituiscono infrazioni contemplate da altre leggi o regolamenti generali, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, sono soggette alle sanzioni amministrative specificate negli articoli seguenti.

b) Per quanto attiene alla quantificazione delle sanzioni relative alle inosservanze previste dalla L. 281/91 si fa riferimento all'art 5 della Legge medesima, nonché dalla L.R. 4/00 art. 12. Nello specifico, secondo quanto dispone l'art.12 LR n.4 del 3 marzo 2000, per chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all'Anagrafe canina, la sanzione è di euro 77,47 (già Lire 150.000). Per chiunque ometta di sottoporre il proprio cane a microchippatura, la sanzione è di euro 51,65 (già Lire 100.000).

c) Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.

d) Chiunque commette una violazione degli articoli 11 (comma b,c,d,f), 12 (comma b,c), 29 (comma b,c,d,f,g,h,j), 30, 38, 39 del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge o Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da euro 200,00 ad euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni. In caso di recidiva anche non specifica, si applica il raddoppio della sanzione.

e) Le sanzioni amministrative derivanti dall'applicazione delle leggi nazionale e regionali sul randagismo devono essere versate in base alle modalità disposte dalla Regione Calabria.

f) Le sanzioni amministrative derivanti dall'inosservanza agli articoli del presente regolamento devono essere versate su C/C postale n. 12382875, intestato al Comune di Mendicino – Servizio Tesoreria, avendo cura di specificare nella causale: “ sanzione dovuta a violazione regolamento sul randagismo”o “sanzione dovuta ad errata detenzione animali da affezione”. Avverso al verbale si potrà ricorrere presentando memoria difensiva entro 30 gg. al Sindaco.

g) Nei casi previsti dalla medesima legge n.689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché - ove prescritto o, comunque, ritenuto necessario - dell'animale che ne è stato oggetto.

Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di

accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.

h) La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.

Articolo 43

Organi di vigilanza

a) Provvedono alla vigilanza e al controllo sull'osservanza del presente regolamento ed all'applicazione delle sanzioni previste gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale e guardie zoofile di Associazioni riconosciute a livello nazionale e regionale.

Articolo 44

Validità

Il presente regolamento annulla ogni disposizione precedente e contraria ed entra in vigore il giorno successivo a quella in cui sarà ultimata la pubblicazione. Il presente regolamento dovrà essere trasmesso a:

- Prefettura
- Comando Polizia Municipale
- Questura
- Presidente della Provincia
- Comando Carabinieri di Mendicino
- Corpo Forestale dello Stato
- Direttore Azienda Sanitaria Provinciale